



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 57 / 2025

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE STRADE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FIBRA OTTICA. SERTORI S.p.A. PER CONTO DI OPEN FIBER S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che nel corso del 2023 e parte del 2024 la società Sertori S.p.A., con sede in Milano in Via Caracciolo n. 77, per conto di Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 – 20155 Milano, ha effettuato numerosi interventi di realizzazione di impianti interrati, finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Induno Olona, che hanno riguardato gran parte della rete stradale comunale;

RICORDATO, inoltre, che la Open Fiber S.p.A., così come previsto dalle relative autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico comunale, è tenuta al ripristino definitivo del manto stradale interessato dai suddetti lavori e che anche tale ripristino è stato affidato alla ditta Sertori S.p.A.;

VISTA la richiesta di proroga pervenuta dalla Sertori S.p.A. in data 06.05.2025, dell'ordinanza n. 54/2025, che consente alla stessa di effettuare tali ripristini, che interessano le strade comunali di seguito indicate;

ACCERTATO che per i lavori di ripristino del manto stradale che riguardano tratti delle Vie Comi E., Gritti e Paris Bordone, visto le esigue dimensioni della carreggiata, è necessaria la sospensione della circolazione stradale, con l'istituzione di un "*Divieto di transito*" temporaneo;

VALUTATA, quindi, la necessità, nel pubblico interesse, di adottare il presente provvedimento, per consentire la temporanea modifica della circolazione stradale previa posa in opera della prescritta segnaletica stradale di "divieto di transito" e, dove necessario, l'istituzione di "*Divieto di sosta*", limitatamente al tempo strettamente necessario per lo svolgimento dei lavori;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati:

- **per il periodo che va dal 10.05.2025 al 16.05.2025**, per i lavori di ripristini definitivi del manto stradale da parte di "Sertori S.p.A." o di ditta da questa formalmente incaricata, i provvedimenti necessari per istituire esclusivamente modifiche temporanee della circolazione stradale concernenti divieti di transito e, dove ve ne fosse la necessità, dei divieti di sosta con rimozione forzata, della durata non superiore a 48 ore, sulle Vie E. Comi, Gritti e Paris Bordone.

- Sarà obbligo esclusivo della ditta Sartori S.p.A., o della ditta da questa delegata, provvedere a:

- a) installare i prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza, nel tratto interessato dal cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari alla circolazione in sicurezza dei veicoli e dei pedoni, in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al “Segnalamento dei Cantieri Stradali”;
- b) non lasciare in nessun caso buche e scavi non segnalati sulla sede stradale nelle ore notturne e comunque in caso di sospensione dei lavori per qualsiasi motivo intervenuta;
- c) di non iniziare i lavori, o di sospenderli immediatamente, in caso di comunicazioni in tal senso da parte degli Uffici Comunali preposti al controllo degli stessi.

La presente Ordinanza sarà pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune e sarà valida dal 10.05.2025 al 16.05.2025.

Essa avrà efficacia solo previa predisposizione e posa della segnaletica stradale prescritta dalle norme sopra richiamate, ad esclusivi carico e responsabilità della ditta Sertori S.p.A..

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 08/05/2025

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)